



*Repubblica italiana*

del. n. ~~100~~ 2017/PRSE

*La Corte dei conti*

*in*

***Sezione regionale di controllo  
per l'Abruzzo***

nella Camera di consiglio del 25 maggio 2017

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Vincenzo CHIORAZZO	Consigliere
Andrea LUBERTI	Primo Referendario
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario
VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;	
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12	
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;	
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed	
integrazioni;	



VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);





comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque la carenza delle risorse finanziarie necessarie.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005, e l'articolo 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, con riferimento agli esiti, su un piano distinto rispetto al controllo, di natura collaborativa, sulla gestione amministrativa. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (articoli 81, 119 e 120 della Costituzione).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*),



attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-*bis*, comma 3, del TUEL, l'esercizio di siffatta funzione del controllo sui bilanci consente di segnalare agli Enti anche problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2014 del Comune di **ALANNO (PE)**, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi problematiche e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Tuttavia, dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione emergono seguenti irregolarità/criticità:

1. approvazione del rendiconto con deliberazione consiliare del 9 maggio 2015, n. 14, oltre il termine fissato per la relativa presentazione (30 aprile 2015);
2. mancato avvio, alla data di approvazione del rendiconto, per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione, rinviati al 2016, delle seguenti attività necessarie: codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato; valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale; ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato;



3. saldo negativo della gestione di parte corrente (euro - 9.733,35) ripianato attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Tuttavia occorre rilevare che l'Organo di revisione nella compilazione delle tabelle relative alla verifica degli equilibri di parte corrente (cfr. pagina 8 del questionario) ha correttamente incluso l'importo dell'anticipazione di liquidità richiesta dall'Ente, nel corso del 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. n. 35/2013. E' proprio il ricorso a detta anticipazione (pari a euro 189.026,08), a determinare un saldo negativo nella gestione di parte corrente. Qualora tale circostanza non si fosse verificata l'esercizio 2014 avrebbe registrato un saldo di parte corrente positivo (pari a euro 179.292,73);
4. fondo cassa risulta al 31 dicembre 2014 pari a zero e ricorso ad anticipazione di tesoreria per 40 giorni. Al 31 dicembre l'ammontare dell'anticipazione non restituita è pari a € 771,73 (dato SIRTEL, l'Organo di revisore, infatti, dichiara che l'anticipazione è interamente restituita a fine esercizio). Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata con deliberazione del 5 novembre 2015, n. 288/2015/PRSE (questionario al rendiconto 2013). La Sezione ritiene opportuno evidenziare, all'Ente e all'Organo di revisione la doverosità, nell'ambito degli adempimenti di rispettiva competenza, di assicurare una maggiore attenzione e celerità nel superamento della criticità segnalata. L'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere temporaneo e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio, non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo;



5. scarsa capacità di recupero dell'evasione tributaria. Considerata la sofferenza di cassa dell'Ente la Sezione invita il Comune di Alanno (PE) a monitorare costantemente l'incasso dei tributi e ad attivarsi per assicurare il recupero dell'evasione tributaria ponendo in essere tutti gli strumenti a disposizione per la riscossione degli stessi;
6. mancata costituzione del fondo svalutazione crediti, nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2014, per l'intero importo previsto dall'articolo 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 (importo minimo da vincolare pari ad euro 5.357,72). Nel caso di specie l'irregolarità segnalata non risulta grave, essendosi rilevato un avanzo non vincolato di euro 235.517,83, ma tanto si evidenzia ai fini di una corretta contabilizzazione nei successivi esercizi;
7. disequilibrio tra i residui passivi di parte capitale (euro 717.737,01, residui del titolo II) e gli omologhi attivi (euro 523.409,03, residui dei titoli IV e V): la differenza pari ad euro 194.327,98 non è riscontabile nel fondo cassa finale, che è pari a zero. Dall'analisi dei dati riportati nel questionario emergono pertanto tensioni nella gestione corrente dovute alla difficoltà di riscossione e un possibile utilizzo di disponibilità liquide di parte capitale per finanziare i pagamenti correnti. Tali impieghi fanno emergere una criticità che, nei futuri esercizi, potrebbe compromettere la tutela dell'equilibrio di bilancio e il rispetto di un principio generale di equità intergenerazionale. Appare, pertanto, necessario che il Comune di Alanno (PE) effettui un'attività di attento monitoraggio della generale gestione di cassa, limitando l'utilizzo per cassa delle entrate a destinazione vincolata entro i parametri previsti dalla legge, in



particolare evidenziando tutti i relativi movimenti nelle proprie scritture contabili e di bilancio;

8. mancata coincidenza del totale dei crediti al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui attivi risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata dalla Sezione con deliberazione del 5 novembre 2015, n. 288/2015/PRSE (questionario al rendiconto 2013);

9. mancata coincidenza del totale dei debiti di funzionamento, al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui passivi del titolo I risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata dalla Sezione con deliberazione del 5 novembre 2015, n. 288/2015/PRSE (questionario al rendiconto 2013);

10. mancata trasmissione alla Sezione dei chiarimenti sulle osservazioni al questionario al rendiconto 2013, formulate con deliberazione del 5 novembre 2015, n. 288/2015/PRSE.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**RITIENE**

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell'articolo 148-*bis* del TUEL, sul rendiconto 2014 del Comune di ALANNO (PE) con prescrizioni avendo accertato la presenza di irregolarità/criticità così come sopra evidenziate;

**DELIBERA**

di richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati



affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo;

### **ORDINA**

- all'Ente, in relazione alle criticità sopra segnalate, di porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una migliore gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, in particolare con riguardo agli squilibri di cassa accertati;
- all'Organo di revisione di vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di ALANNO (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *Internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 25 maggio 2017.

L'Estensore

Luigi D'ANGELO



Il Presidente

Antonio FRITTELLA

Depositata in Segreteria il **25 MAG. 2017**

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lprella GIANMARIA